

## Responsabilità medica, oggi si pronunciano le Sezioni Unite

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

### Oggi la pronuncia delle Sezioni Unite sulla responsabilità medica

E' prevista per oggi la sentenza delle Sezioni Unite in materia di responsabilità medica, tematica che da alcuni anni è oggetto di **numerosissimi e sentiti dibattiti** in seno alla giurisprudenza e alla dottrina.

L'ultima riforma, cosiddetta Legge Gelli-Bianco ha toccato in vari punti la normativa precedente, creando confusione rispetto al nuovo quadro legislativo che si è creato, nonché facendo sorgere diversi problemi a livello di **successione di leggi** e di **diritto intertemporale**.

La Sezioni Unite sono dunque state interpellate al fine di mettere ordine e fare chiarezza alla luce degli ultimi interventi.

Volume consigliato

### Le tesi a confronto

Le Sezioni Unite formuleranno il principio di diritto da seguire nella corretta interpretazione della nuova normativa. **Due gli orientamenti principali** che sino ad oggi si sono sviluppati in seno alla giurisprudenza. Il primo sostiene la **reviviscenza della disciplina previgente alla legge Balduzzi**, in quanto la Legge del 2017 avrebbe abrogato la precedente normativa. Altro orientamento, invece, ritiene che il testo Gelli-Bianco abbia introdotto una **disciplina più favorevole** e, dunque, deve essere applicato l'art. 2 c.p., la cui ratio è quella del favor rei.

Inoltre, le Sezioni Unite dovranno chiarire l'ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui al nuovo **art. 590 sexies c.p.**, che esclude la punibilità del medico che abbia seguito le linee guida, ovvero non le abbia seguite o non correttamente applicate.

## Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite

L' esercente la professione sanitaria risponde, **a titolo di colpa**, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

**a)** se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;

**b)** se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia: 1) nell'ipotesi di errore rimproverabile nell'esecuzione dell'atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell'ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l'obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

**c)** se l'evento si è verificato per colpa (soltanto "grave") da imperizia nell'ipotesi di errore rimproverabile nell'esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico.

### Per approfondire leggi qui

<https://www.diritto.it/responsabilita-medica-oggi-si-pronunciano-le-sezioni-unite/>